

**GIURISDIZIONE: Pronunzia declinatoria della giurisdizione - Riassunzione della causa innanzi al giudice ordinario come munito di giurisdizione - Nuovo procedimento - Esclusione - Giudicato sulla giurisdizione.**

**Cass. civ., Sez. Unite, 27 ottobre 2020, n. 23599** (Pres. Curzio; Rel. Scoditti; Pm (conf) Sgroi)

- in *Guida al Diritto*, 5, 2021, pag. 86.

*“[...] il processo che, dopo la pronuncia declinatoria della giurisdizione, si instaura, per effetto della tempestiva riassunzione, davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione non è un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio; si realizza così nel corso del giudizio riassunto la preclusione per le parti di sollevare la questione di giurisdizione, stante la formazione del giudicato interno sul punto [...]”.*

**Motivi della decisione**

1. Con il primo motivo osserva il ricorrente che il Consiglio di Stato, identificando la fonte dell'obbligazione di eseguire l'opera in un atto privatistico (l'atto unilaterale d'obbligo del 1994), ha riconosciuto la propria giurisdizione in una materia vertente su diritti soggettivi. Aggiunge che la giurisdizione sulle azioni di indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione spetta al giudice ordinario.

2. Con il secondo motivo osserva il ricorrente che il giudice amministrativo, pronunciando su diritti soggettivi, ha negato la tutela ed il conseguente ristoro al diritto di proprietà, sancito anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea quale diritto fondamentale.

3. I motivi, da valutare congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili. La sentenza del Tribunale di Bologna che ha dichiarato il difetto del giudice amministrativo, indicando il giudice amministrativo, pubblicata in data 16 gennaio 2014, non è stata oggetto di impugnazione. L'attore ha riassunto il giudizio innanzi al giudice indicato con ricorso del 13 marzo 2014. Si è così realizzato l'effetto di vincolo delle parti, nel processo innanzi al giudice amministrativo, all'indicazione contenuta nella sentenza declinatoria della giurisdizione ordinaria passata in cosa giudicata.

Come rammentato da Cass. n. 8674 del 2019, il processo che, dopo la pronuncia declinatoria della giurisdizione, si instaura, per effetto della tempestiva riassunzione, davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione non è un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio; si realizza così nel corso del giudizio riassunto la

preclusione per le parti di sollevare la questione di giurisdizione, stante la formazione del giudicato interno sul punto.

3.1. È appena il caso di aggiungere che, ove mai il nuovo giudizio non avesse rappresentato prosecuzione del precedente per la mancata riassunzione, ovvero per il decorso del termine di riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 59, comma 2 (cfr. Cass. Sez. U. n. 27163 del 2018 sulla natura di "riproposizione" dell'istanza successiva alla formazione del giudicato), considerata l'inettitudine della pronuncia declinatoria della giurisdizione a costituire giudicato esterno (fra le tante da ultimo Cass. 2 agosto 2018, n. 4997), l'inammissibilità del motivo sarebbe derivata dalla formazione del giudicato interno implicito sulla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 9 c.p.a., non essendo stata proposta impugnazione dall'appellante principale sulla questione della giurisdizione (e non avendolo potuto fare l'appellante incidentale in quanto parte non soccombente sulla questione della giurisdizione).

4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il T.U. di cui all'art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del - controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.